

INCARICHI TEMPORANEI DI CUI ALL'ART. 231-BIS DEL DL 34/2020

Per quali finalità sono state stanziato le risorse previste dall'art. 231-bis del decreto legge 34/2020?

L'art. 231-bis del dl 34/2020 prevede lo stanziamento di specifiche risorse per attivare incarichi temporanei di personale docente e ATA finalizzati a soddisfare le necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte delle scuole, come indicato nell'art. 1 dell'O.M. 83/2020.

In che modo le risorse vengono assegnate alle scuole ?

Il Ministero dell'Istruzione con un decreto concertato con il MEF ha ripartito le suddette risorse agli USR sulla base dei seguenti criteri:

50% sulla base del numero degli alunni

50% sulla base delle specifiche richieste degli USR.

A loro volta, gli USR hanno quantificato le loro richieste sulla base delle esigenze delle istituzioni scolastiche acquisite attraverso uno o più monitoraggi.

Alcuni USR hanno comunicato alle scuole l'assegnazione del numero di posti /spezzoni orario di personale docente e ATA e del complessivo budget corrispondente al costo lordo stato per 9 mesi dei posti/spezzoni assegnati, indicando tipologia di posto, classe di concorso, profilo ATA.

In altri casi l'USR ha comunicato alle scuole esclusivamente il budget spettante, indicando il costo lordo stato per ciascuna tipologia di contratto, senza ulteriori precisazioni.

Si ritiene pertanto che nel primo caso (comunicazione tipologia e numero di posti) i dirigenti scolastici possano stipulare i contratti esclusivamente per le tipologie di personale assegnato, fatta salva la possibilità di modificarle per sopraggiunte esigenze con modalità da concordare con l'USR.

Nel secondo caso (comunicazione del solo budget complessivo), si ritiene che, in assenza di ulteriori precisazioni, i dirigenti scolastici possano determinare le tipologie di posti necessari alle esigenze rappresentate nei monitoraggi, nel rigoroso rispetto del budget assegnato.

Il costo mensile lordo dei contratti comunicato alle scuole è comprensivo di tutti oneri?

Il costo mensile lordo stato dei contratti comunicato alle scuole comprende TFR e tredicesima mensilità ma non comprende le eventuali quote per assegni familiari e ferie per le quali verranno date alle scuole successive indicazioni.

Qual è la tipologia dei contratti che possono essere attivati, quali la decorrenza e la durata?

I contratti sono equiparati a quelli relativi alle supplenze brevi e saltuarie, hanno una decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno una durata fino al termine delle lezioni e comunque per un periodo massimo di 9 mesi corrispondente al budget lordo stato assegnato.

Oltre alla durata, i contratti presentano anche un altro vincolo: si intendono risolti per giusta causa senza diritto ad alcun indennizzo in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.

L'individuazione degli aventi titolo avviene per il personale docente dalle graduatorie di istituto di cui all'OM 60/2020, per il personale ATA dalle graduatorie di istituto di cui al DM 430/2000.

E' possibile utilizzare le risorse di cui all'art. 231-bis del dl 34/2020 per assegnare ore eccedenti a docenti in servizio nell'istituto o per le ore di IRC necessarie allo sdoppiamento di classi/sezioni?

Con tali risorse non è consentito assegnare eventuali spezzoni ai docenti a t. i. come ore eccedenti l'orario di cattedra fino a 24 ore settimanali né assegnare eventuali spezzoni per completamento di orario settimanale docenti a t.d. assunti su posti liberi in organico di diritto o di fatto.

E' invece consentito nominare supplenti per le ore di IRC eventualmente necessarie allo sdoppiamento di classi /sezioni.

E' possibile utilizzare le risorse di cui all'art. 231-bis del dl 34/2020 per attribuire supplenze ad aspiranti già titolari di contratti a t.d. ?

Sì, è consentito individuare tramite lo scorrimento delle graduatorie docenti/personale ATA aventi diritto e già titolari di contratti con orario inferiore a quello di cattedra/del profilo e con diritto al completamento. In tal caso il SIDI consente di stipulare un ulteriore contratto per la specifica tipologia prevista dall'art. 231-bis del dl 34/2020

E' possibile nominare un supplente in caso di assenza del personale individuato? Con quali risorse?

Per la sostituzione del personale titolare dei contratti temporanei si procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente, solo dopo aver verificato la possibilità di fare ricorso al personale a qualunque titolo in servizio nell'istituto, titolare della stessa tipologia di posto/ classe di concorso o in possesso di abilitazione o del titolo di studi o idoneo.

Il ricorso alla sostituzione mediante nomina del supplente deve avvenire nel limite delle risorse appositamente riservate alle sostituzioni (10% dello stanziamento previsto dal dl 34/2020).

Tali risorse, se comunicate dagli USR alle istituzioni scolastiche unitamente al budget spettante, costituiscono il limite massimo utilizzabile dalle scuole che, per eventuali indifferibili ulteriori necessità sopraggiunte, dovranno verificare con gli USR di riferimento la possibilità ottenere un incremento del budget.

Nel caso in cui gli USR non abbiano ancora comunicato il budget spettante per le sostituzioni, si dovranno attendere successive indicazioni.